



REGOLAMENTO CONGRESSUALE PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE, DEL SEGRETARIO PROVINCIALE, DEI DIRETTIVI E DEI SEGRETARI DEI CIRCOLI DEL PD 18 NOVEMBRE 2018

Approvato dalla Direzione Provinciale l'11 ottobre 2018

Articolo 1 (Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina le norme per l'elezione dell'Assemblea provinciale, del Segretario provinciale, dei Direttivi e dei Segretari dei Circoli del PD della Federazione di **BRESCIA**, in armonia con le disposizioni dello Statuto nazionale del PD, dello Statuto regionale del PD lombardo e del Regolamento quadro per l'elezione dei Segretari e delle Assemblee regionali e provinciali e per l'elezione dei Segretari di Circolo del settembre 2018.

Articolo 2 (Periodo di svolgimento dei Congressi di Circolo e del Congresso provinciale e fase pregressuale)

1. I Congressi di Circolo per l'elezione dei delegati all'Assemblea provinciale, del Segretario provinciale, dei Direttivi e dei Segretari di Circolo si svolgeranno il 18 novembre 2018.
2. Il termine per il deposito delle candidature a Segretario provinciale e delle liste di candidati all'Assemblea provinciale è fissato in una data compresa entro le ore 18.00 del 29 ottobre 2018, nelle modalità successivamente indicate dall'Art. 5 del presente Regolamento.
3. Nella stessa data (18 novembre 2018) e nelle medesime tempistiche, i circoli della città saranno interessati dall'elezione del segretario cittadino. La presentazione delle candidature deve avvenire entro le ore 18.00 del 29 ottobre 2018, supportate da un numero di firme pari al 3% degli iscritti 2017 (almeno 18).

Articolo 3 (Elettorato attivo e passivo)

1. L'elettorato passivo è riservato agli iscritti intesi come:
 - a) tutti gli iscritti presenti nell'anagrafe certificata 2017 che rinnovino la propria iscrizione entro il giorno di presentazione della propria candidatura e siano in regola con ogni forma di contribuzione eventualmente dovuta al partito;
 - b) ai nuovi iscritti che abbiano effettuato l'iscrizione entro martedì 6 novembre 2018 (dodicesimo giorno antecedente la celebrazione dei Congressi provinciali e di Circolo).
2. L'elettorato attivo è riservato agli iscritti intesi come:
 - a) tutti gli iscritti presenti nell'anagrafe certificata 2017 che rinnovino la propria iscrizione entro il giorno di svolgimento del Congresso di Circolo;
 - b) ai nuovi iscritti che abbiano effettuato l'iscrizione entro martedì 6 novembre 2018 (dodicesimo giorno antecedente la celebrazione dei Congressi provinciali e di Circolo).
3. Può candidarsi alla carica di Segretario provinciale qualsiasi iscritto al PD della Federazione di BRESCIA, alle condizioni indicate dal comma 1 del presente articolo, la cui candidatura non sia in contrasto con il Codice Etico del PD e che abbia sottoscritto – oltre al presente Regolamento – anche i documenti fondativi del PD: il Manifesto dei Valori, il Codice Etico, lo Statuto nazionale, nonché lo Statuto regionale della Lombardia. Il candidato deve essere in regola con ogni forma di contribuzione eventualmente dovuta al partito.
4. Può candidarsi alla carica di delegato all'Assemblea provinciale, di membro del Direttivo di Circolo o di Segretario del Circolo, qualsiasi iscritto al PD nel Circolo di riferimento, alle condizioni indicate dal comma 1 del presente articolo, la cui candidatura non sia in contrasto con il Codice Etico del PD e che abbia sottoscritto – oltre al presente Regolamento – anche i documenti fondativi del PD: il Manifesto dei Valori, il Codice Etico, lo Statuto nazionale, nonché lo Statuto regionale della Lombardia. Il candidato deve essere in regola con ogni forma di contribuzione eventualmente dovuta al partito.
5. Le eventuali incompatibilità sono fissate dallo Statuto regionale, Articolo 6, commi 7 e 8. 1. Il numero dei delegati dell'Assemblea provinciale, eletti direttamente dagli iscritti, prima del riequilibrio proporzionale previsto dall'Art. 46, comma 3 dello Statuto nazionale e dall'Art. 6 del presente Regolamento, è fissato in 80.
 2. Tale numero è ripartito dalla Commissione provinciale per il Congresso di cui all'Art. 10 del presente Regolamento, tra i Circoli della Federazione di BRESCIA, per il 50 per cento in base al numero degli

iscritti, computato ai sensi dell'Art. 3, comma 1, del presente Regolamento, e per il restante 50 per cento in base ai voti riportati dal PD nelle ultime elezioni politiche della Camera dei Deputati, nell'ambito territoriale di competenza del Circolo. Per i Circoli d'ambiente, legati alla sede di lavoro e/o di studio, di cui all'Art. 14 dello Statuto nazionale, una volta determinato il numero degli iscritti che intendono esercitare presso il Circolo d'ambiente i diritti di elettorato attivo e passivo per il Congresso provinciale, la quantità di delegati è assegnata tenendo conto del numero degli iscritti al Circolo, computato ai sensi dell'Art. 3, comma 1, del presente Regolamento, maggiorato del cinquanta per cento. La Commissione provinciale per il Congresso comunicherà tempestivamente ai Circoli, a seguito di tale ripartizione, il numero di delegati spettante a ogni singolo Circolo.

3. I Circoli ai quali spetta, in base a tale preventiva ripartizione, un numero di delegati pari o inferiore a uno possono unirsi, ai soli fini del Congresso provinciale di cui al presente Regolamento e in particolare al fine di Garantire l'effettività dell'alternanza di genere nella formazione delle liste, a Circoli contigui dal punto di vista territoriale e/o geografico, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo Circolo. Il procedimento di aggregazione, su istanza dei Circoli interessati, avviene sotto il coordinamento della Commissione provinciale per il Congresso, nei modi e nei tempi che Garantiscano il corretto svolgimento del Congresso provinciale.

4. Fanno parte inoltre dell'Assemblea provinciale il Segretario provinciale e i candidati Segretari provinciali, che non siano stati eletti Segretario.

Articolo 4

(Assemblea provinciale: composizione)

Il numero dei delegati dell'Assemblea provinciale, eletti direttamente dagli iscritti, prima del riequilibrio proporzionale previsto dall'Art. 46, comma 3 dello Statuto nazionale e dall'Art. 6 del presente Regolamento, è fissato in 80.

2. Tale numero è ripartito dalla Commissione provinciale per il Congresso di cui all'Art. 10 del presente Regolamento, tra i Circoli della Federazione di BRESCIA, per il 50 per cento in base al numero degli iscritti, computato ai sensi dell'Art. 3, comma 1, del presente Regolamento, e per il restante 50 per cento in base ai voti riportati dal PD nelle ultime elezioni politiche della Camera dei Deputati, nell'ambito territoriale di competenza del Circolo. Per i Circoli d'ambiente, legati alla sede di lavoro e/o di studio, di cui all'Art. 14 dello Statuto nazionale, una volta determinato il numero degli iscritti che intendono esercitare presso il Circolo d'ambiente i diritti di elettorato attivo e passivo per il Congresso provinciale, la quantità di delegati è assegnata tenendo conto del numero degli iscritti al Circolo, computato ai sensi dell'Art. 3, comma 1, del presente Regolamento, maggiorato del cinquanta per cento. La Commissione provinciale per il Congresso comunicherà tempestivamente ai Circoli, a seguito di tale ripartizione, il numero di delegati spettante a ogni singolo Circolo.

3. I Circoli ai quali spetta, in base a tale preventiva ripartizione, un numero di delegati pari o inferiore a uno possono unirsi, ai soli fini del Congresso provinciale di cui al presente Regolamento e in particolare al fine di Garantire l'effettività dell'alternanza di genere nella formazione delle liste, a Circoli contigui dal punto di vista territoriale e/o geografico, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo Circolo. Il procedimento di aggregazione, su istanza dei Circoli interessati, avviene sotto il coordinamento della Commissione provinciale per il Congresso, nei modi e nei tempi che Garantiscano il corretto svolgimento del Congresso provinciale.

4. Fanno parte inoltre dell'Assemblea provinciale il Segretario provinciale e i candidati Segretari provinciali, che non siano stati eletti Segretario.

Articolo 5

(Requisiti per la presentazione delle liste per l'Assemblea provinciale e della candidatura a Segretario provinciale)

1. Le liste per l'elezione dell'Assemblea provinciale devono comprendere un numero di candidati, individuati tra gli iscritti nel Circolo, non superiore al numero dei componenti da eleggere nel relativo Circolo e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore, qualora il numero dei candidati da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta, rispettando, pena la loro inammissibilità, la regola dell'alternanza di genere.

2. Ciascuna lista per l'Assemblea provinciale è valida, se è accompagnata dai seguenti documenti:

- Nome della lista;
- Indicazione della persona che la lista sostiene come candidato alla carica di Segretario provinciale, corredata dalla corrispondente dichiarazione d'accettazione da parte di quest'ultimo e di autorizzazione al collegamento;
- Breve documento che contenga le linee fondamentali della candidatura alla carica di Segretario provinciale.

3. Non è possibile sottoscrivere più di una lista o di una candidatura a Segretario.
4. La candidatura a membro dell'Assemblea provinciale non è incompatibile con la sottoscrizione della lista, di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.
5. Ciascuna candidatura a Segretario provinciale deve essere sottoscritta da un numero di iscritti su base provinciale pari all'un per cento degli iscritti al PD nell'anno 2017 (almeno 38).
6. Per presentare una lista di delegati collegata a un candidato Segretario provinciale in un solo Circolo è necessaria la sottoscrizione di almeno il trenta per cento degli iscritti a quel Circolo nel 2017.
7. Per presentare una lista di delegati collegata a un candidato Segretario provinciale in tutti i Circoli della Federazione, anche in deroga a quanto stabilito nel comma precedente, è necessaria la sottoscrizione di almeno l'un per cento degli iscritti su base provinciale nell'anno 2017.
8. Per la raccolta delle firme i candidati Segretari provinciali o loro delegati possono consultare i registri degli aventi diritto presso la sede provinciale della Federazione PD di BRESCIA, o, in riferimento agli iscritti del Circolo, presso il singolo Circolo, senza poterne estrarre copia.
9. Le firme raccolte devono essere autenticate in presenza di: un Parlamentare nazionale o europeo, un Sindaco, un Consigliere regionale, un Consigliere provinciale, un Consigliere comunale, un coordinatore (portavoce) di Circolo, purché non candidati.
10. La presentazione alla Commissione congressuale provinciale delle candidature a Segretario provinciale e delle candidature delle liste collegate a quella a Segretario provinciale deve avvenire tra il 22 e il 29 ottobre 2018 in un orario da definire nel Regolamento provinciale.
11. La Commissione congressuale provinciale entro 48 ore dal termine ultimo per il deposito delle candidature accerta i requisiti di ammissione delle candidature a Segretario provinciale e delle liste collegate a quella di Segretario provinciale e la regolarità delle firme raccolte; ufficializza le candidature ammesse e non ammesse e le rende pubbliche mediante affissione presso la sede provinciale del PD e sul sito internet della Federazione. Nel caso in cui si presenti una sola lista di delegati collegata a un candidato Segretario provinciale, faranno fede le firme raccolte per la candidatura stessa.
12. Eventuali ricorsi, debitamente motivati, alle candidature a Segretario provinciale e alle liste a suo sostegno, possono essere presentati al Consiglio dei Garanti entro le 24 ore successive a quanto previsto nel precedente comma 11. Il Consiglio dei Garanti comunicherà la propria inappellabile decisione entro le 24 ore successive.
13. La Commissione provinciale per il Congresso, preso atto delle decisioni del Consiglio dei Garanti, ufficializzerà l'apertura della campagna elettorale in tempo utile all'inizio del periodo congressuale, di cui all'art 2, comma 1, del presente Regolamento.

Articolo 6

(Modalità di esercizio del voto ed assegnazione dei seggi)

1. Il voto avviene all'interno di ogni Assemblea di Circolo, nella data fissata ai sensi dell'Art. 2, comma 2, del presente Regolamento. La convocazione degli iscritti deve avvenire con un preavviso di almeno cinque giorni, per iscritto e con i mezzi di pubblicità adeguati alle circostanze.
2. All'inizio dell'Assemblea, su proposta del portavoce, viene costituito il seggio elettorale e vengono nominati un Presidente e due scrutatori per lo scrutinio. Per la composizione e la costituzione dei seggi e per le operazioni di voto e di scrutinio si rimanda, per quanto possibile, alla disciplina regolamentare utilizzata per i Congressi di Circolo che hanno preceduto il Congresso nazionale del 30 aprile 2017.
3. Le schede di voto, in formato cartaceo, sono predisposte a cura della Commissione provinciale per il Congresso.
4. Le schede contengono una colonna per ciascuna lista, all'interno della quale sono presenti, nell'ordine, dall'alto in basso, i nomi dei candidati all'Assemblea. All'interno della scheda ciascuna lista risulta collegata al nome di un candidato alla carica di Segretario provinciale. Più liste possono essere collegate al nome del medesimo candidato Segretario. E' obbligatoria l'alternanza di genere.
5. Gli elettori possono esprimere un unico voto a favore di una sola lista collegata a una candidatura a Segretario.
6. Il voto assegnato a due liste collegate allo stesso candidato Segretario è nullo; sono altresì nulli i voti assegnati a due o più candidati Segretari provinciali o a un candidato Segretario provinciale, collegato a più di una lista, non potendosi, infatti, individuare la volontà dell'elettore.
7. Al termine dei Congressi di Circolo, la Commissione provinciale per il Congresso, costituitasi in commissione elettorale, sulla base dei verbali degli scrutini effettuati nei singoli seggi, procede in primo luogo alla ripartizione dei delegati all'Assemblea provinciale, da eleggere in ogni Circolo, secondo il metodo proporzionale d'Hondt. I seggi all'Assemblea provinciale spettanti a ciascuna lista vengono assegnati secondo l'ordine di posizione nella lista.

8. Successivamente, la Commissione effettua il riequilibrio proporzionale, al quale accedono tutte le liste che hanno raggiunto almeno il cinque per cento dei voti validi su base provinciale, seguendo il procedimento previsto dall'Art. 46, comma 3, dello Statuto nazionale. Una volta compiuto tale riequilibrio proporzionale, sulla base del numero di delegati che risulteranno in soprannumero, la Commissione determinerà il numero finale dei membri dell'Assemblea provinciale, procedendo alla proclamazione degli eletti.

9. Risulterà eletto come Segretario provinciale il candidato collegato alla maggioranza assoluta di delegati all'Assemblea provinciale.

10. Qualora nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza assoluta, i due candidati collegati al maggior numero di delegati all'Assemblea provinciale andranno al ballottaggio a scrutinio segreto nella prima seduta dell'Assemblea provinciale, di cui all'Art. 7 del presente Regolamento. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto comunque il maggior numero di voti.

Articolo 7

(Convocazione dell'Assemblea provinciale e primi adempimenti)

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati del Congresso provinciale, viene convocata, dal presidente uscente, l'Assemblea provinciale per la proclamazione del Segretario provinciale.

2. Il membro anziano dell'Assemblea presiede l'Assemblea provinciale, nella fase di proclamazione del Segretario o di elezione del Segretario con ballottaggio.

3. Successivamente, l'Assemblea su proposta del neo-Segretario elegge, tra i suoi membri, il proprio Presidente, a voto segreto e a maggioranza dei voti validamente espressi, purché sia presente la maggioranza degli aventi diritto, ai sensi dell'Art. 7, comma 3, dello Statuto regionale.

4. Nella medesima seduta o comunque entro la successiva seduta, l'Assemblea eleggerà, su proposta del Segretario, il Tesoriere.

5. Sempre nella medesima seduta o comunque entro la successiva seduta, l'Assemblea eleggerà la Direzione provinciale in conformità alle disposizioni statutarie, rispettando in particolare la norma che prevede che almeno un terzo dei membri della Direzione provinciale sia formato, nel rispetto del pluralismo, da Segretari di Circolo o da membri delle segreterie di Circolo.

6. Sarà di competenza dell'Assemblea provinciale individuare, sulla base di criteri generali, eventuali altri suoi componenti, con diritto di parola, ma non con diritto di voto, da invitare alle sue riunioni.

Articolo 8

(Composizione dei Direttivi di Circolo, elezione dei Direttivi e dei Segretari di Circolo)

1. Il numero dei componenti del Direttivo, escluso il Segretario, che a sua volta ne fa parte, è stabilito come segue:

a) per i Circoli con un numero di iscritti sino a 25: 4 membri;

b) per i Circoli con un numero di iscritti compreso tra 26 e 60: 8 membri;

c) per i Circoli con un numero di iscritti compreso tra 61 e 100: 10 membri;

d) per i Circoli con un numero di iscritti superiore a 100: 18 membri.

2. In apertura dei lavori del Congresso di Circolo, nella data fissata ai sensi dell'Art. 2, comma 2, del presente Regolamento, l'assemblea degli iscritti potrà modificare a maggioranza assoluta (metà più uno degli aventi diritto) il numero dei membri elettivi del proprio Direttivo.

3. Faranno comunque parte, come membri aggiunti, con diritto di voto, del Direttivo i Consiglieri provinciali, i Consiglieri comunali, il sindaco, il Presidente della Provincia, nonché gli Assessori comunali e provinciali che siano stati eletti nei Consigli comunale e provinciale, iscritti al Circolo e iscritti al PD, che non siano eletti nel Direttivo.

4. All'inizio dell'Assemblea di Circolo, su proposta del portavoce uscente, viene costituito il seggio elettorale e nominato un presidente, tra gli iscritti non candidati, e due scrutatori per lo scrutinio. Per la composizione e la costituzione dei seggi e per le operazioni di voto e di scrutinio si rimanda, per quanto possibile, alla disciplina regolamentare utilizzata per i Congressi di Circolo che hanno preceduto il Congresso nazionale del 30 aprile 2017.

5. Le candidature a Segretario di Circolo e le liste di candidati al Direttivo di Circolo si presentano il giorno dell'apertura del Congresso di Circolo, fissato ai sensi dell'Art. 2, comma 2 del presente Regolamento.

6. Le liste devono comprendere un numero di candidati, individuati tra gli iscritti nel Circolo, non superiore al numero dei componenti del Direttivo da eleggere nel Circolo e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore, qualora il numero dei candidati da comprendere nella lista

contenga una cifra decimale superiore a cinquanta, rispettando, pena la loro inammissibilità, la regola dell'alternanza di genere.

7. Ciascuna lista per il direttivo di Circolo è valida, se è accompagnata dai seguenti documenti:

- Nome della lista;

- Indicazione della persona che la lista sostiene come candidato alla carica di Segretario di Circolo, corredata dalla corrispondente dichiarazione d'accettazione da parte di quest'ultimo e di autorizzazione al collegamento;

- Breve documento che contenga le linee fondamentali della candidatura alla carica di Segretario di Circolo.

8. A sostegno della propria candidatura, l'aspirante Segretario dovrà presentare all'Assemblea di Circolo un numero di firme compreso tra il 10 per cento e il 20 per cento degli iscritti del medesimo Circolo. Un uguale numero di firme è richiesto per la presentazione delle liste. La candidatura a Segretario di Circolo o a membro del direttivo non è incompatibile con la sottoscrizione delle candidature. Nel caso in cui si presenti un'unica lista collegata al candidato Segretario, faranno fede le firme raccolte per la candidatura a Segretario.

9. Non è possibile sottoscrivere più di una lista.

10. Le firme dovranno essere raccolte entro la data di svolgimento del Congresso di Circolo, stabilita ai sensi dell'Art. 2, comma 2, del presente Regolamento.

11. In tema di consultazione dei registri per la raccolta delle firme e di autenticazione delle firme si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'Art. 5 del presente Regolamento, relative al Congresso provinciale.

12. Le schede di voto, in formato cartaceo, sono predisposte a cura della Commissione provinciale per il Congresso.

13. Le schede contengono una colonna per ciascuna lista, all'interno della quale sono presenti, nell'ordine, dall'alto in basso, i nomi dei candidati al Direttivo. All'interno della scheda ciascuna lista risulta collegata al nome di un candidato alla carica di Segretario di Circolo. Più liste possono essere collegate al nome del medesimo candidato Segretario.

14. Gli elettori possono esprimere un unico voto a favore di una sola lista collegata a una candidatura a Segretario.

15. Il voto assegnato a due liste collegate allo stesso candidato Segretario è nullo; sono altresì nulli i voti assegnati a due o più candidati Segretari di Circolo o a un candidato Segretario di Circolo, collegato a più di una lista, non potendosi individuare la volontà dell'elettore.

16. Al termine del Congresso di Circolo, la Commissione congressuale provinciale procede, sulla base dei verbali degli scrutini effettuati nei singoli seggi, alla ripartizione dei membri elettivi del Direttivo, secondo il metodo proporzionale d'Hondt. I seggi al Direttivo spettanti a ciascuna lista vengono assegnati secondo l'ordine di posizione nella lista.

17. Risulterà eletto come Segretario di Circolo il candidato collegato alla maggioranza assoluta di delegati al Direttivo.

18. Qualora nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza assoluta, i due candidati collegati al maggior numero di delegati al Direttivo andranno al ballottaggio a scrutinio segreto, in una seduta del Direttivo che si dovrà tenere entro dieci giorni dalla data del Congresso di Circolo. Risulterà eletto il candidato Segretario che avrà ottenuto comunque il maggior numero di voti.

19. Eventuali controversie saranno demandate alla Commissione congressuale provinciale e in seconda istanza alla Consiglio dei Garanti provinciale.

20. Su proposta del Segretario di Circolo, spetta al Direttivo eleggere il Tesoriere. E' inoltre di competenza del Direttivo, sempre su proposta del Segretario di Circolo, eleggere il Consiglio dei Garanti, salva la possibilità, d'intesa con il livello provinciale, di far coincidere il Consiglio dei Garanti del Circolo con il Consiglio dei Garanti provinciale, di cui all'Art. 11 del presente Regolamento.

Articolo 9

(Commissione provinciale per il Congresso)

1. La Direzione provinciale uscente, entro il 19 ottobre 2018, con la maggioranza dei tre quarti dei votanti, su proposta del Segretario provinciale uscente e nel rispetto del pluralismo, designa, la Commissione congressuale provinciale, formata nel rispetto della parità di genere da 7 componenti, con il compito di presiedere e organizzare il regolare svolgimento del Congresso provinciale per l'elezione del Segretario provinciale e dell'Assemblea provinciale, e di sovrintendere al regolare svolgimento dei Congressi di Circolo.

2. A tempo dovuto, tale Commissione verrà integrata con un rappresentante per ciascun candidato Segretario provinciale.

3. La Commissione congressuale provinciale tra l'altro:
 - a) sovrintende allo svolgimento dei lavori;
 - b) supervisiona il corretto svolgimento delle operazioni;
 - c) predispone la modulistica per la raccolta delle firme;
 - d) accerta i requisiti di ammissione delle candidature e la regolarità delle firme raccolte;
 - e) ufficializza la lista dei Candidati ammessi e non ammessi e la rende pubblica mediante affissione presso la sede provinciale del PD;
 - f) predispone le schede elettorali e tutto il materiale necessario al buon svolgimento delle votazioni.
4. La Commissione provinciale per il Congresso, al termine delle operazioni di voto, si costituisce in Commissione elettorale.

Articolo 10

(Consiglio dei Garanti)

1. L'Assemblea provinciale uscente, con propria deliberazione, su proposta del Segretario provinciale uscente, conferma il Consiglio dei Garanti esistente o ne rinnova l'attuale composizione solo nel caso in cui sia necessario nominare nuovi componenti sino a raggiungere il plenum del Consiglio nel rispetto del pluralismo interno e della rappresentanza di genere.
2. I membri del Consiglio dei Garanti non possono essere candidati alla carica di Segretario provinciale o di membro dell'Assemblea provinciale.
3. Il Consiglio sovrintende alla raccolta delle candidature ed alla legittimità delle stesse in riferimento al presente Regolamento, allo Statuto del PD e al suo Codice Etico; decide sulle controversie sorte in fase di applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento; vigila sul corretto e imparziale svolgimento delle procedure; riceve le segnalazioni di violazioni del presente Regolamento e ne determina le sanzioni.
4. La carica di membro del Consiglio dei Garanti è incompatibile con quella di membro della Commissione provinciale per il Congresso, così come con quella di Segretario di Circolo.

Articolo 11

(Campagna elettorale)

1. Tutti i candidati a Segretario provinciale, o loro delegati, dovranno avere pari condizioni di accesso ai riferimenti e-mail e telefonici degli aderenti al PD e all'albo degli elettori della del PD nella Federazione di BRESCIA.
2. Tutti i candidati a Segretario di Circolo, o loro delegati, dovranno avere pari condizioni di accesso ai riferimenti e-mail e telefonici degli aderenti al PD del Circolo di riferimento. Tutti i candidati a membro dell'Assemblea provinciale o a membro di Direttivo di Circolo dovranno avere pari condizioni di accesso ai riferimenti e-mail e telefonici degli aderenti al PD e all'albo degli elettori del Circolo di riferimento.
3. Per l'intera durata della campagna elettorale, ogni struttura del partito deve Garantire, ad ogni livello istituzionale, provinciale, cittadino e di Circolo, parità di condizioni ad ogni candidato. La Commissione provinciale per il Congresso definirà forme e modi per la parità di presenza negli organi d'informazione e pagine speciali dei siti web.
4. Per l'elezione del Segretario provinciale e dell'Assemblea provinciale, si svolgeranno confronti pubblici in tutti i Circoli PD. Ogni Circolo, da solo o insieme ad altri Circoli, è tenuto a organizzare, in raccordo con i candidati e con la Commissione Provinciale per il Congresso, almeno un'iniziativa alla presenza di tutti i candidati o loro rappresentanti. In ogni caso, salvo rinuncia dei candidati, deve essere rispettata la parità di presenza. Ogni Circolo deve convocare per tali dibattiti tutti gli iscritti.

Articolo 12

(Etica delle elezioni congressuali)

1. Tutti i candidati s'impegnano formalmente a mantenere un rapporto di positiva collaborazione con le strutture del Partito Democratico.
2. Tutti i candidati – pur dando vita ad un confronto aperto ed intenso – sono tenuti a mantenere, tra di loro, un rapporto informato al massimo reciproco rispetto.
3. Tutti i candidati s'impegnano a improntare le spese per le elezioni congressuali a criteri di sobrietà e trasparenza.
4. Tutti i candidati s'impegnano formalmente a rispettare il risultato finale delle elezioni congressuali e dichiarano di predisporre fin da subito a sostenere lealmente chi, grazie all'esito del Congresso, diventerà il Segretario provinciale, Segretario cittadino o Segretario di Circolo.

Articolo 13 (Sanzioni)

1. Tutte le violazioni delle norme del presente Regolamento e in particolare dei suoi articoli 12 e 13 potranno essere denunciate al Consiglio dei Garanti, di cui all'Art. 11 del presente Regolamento.
2. Spetta al Consiglio dei Garanti, prima che venga aperta la campagna elettorale per il Congresso provinciale, determinare le sanzioni per le violazioni degli articoli 12 e 13, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto nazionale, dal Codice etico del partito e dallo Statuto regionale.

Articolo 14 (Norme finali e di rinvio)

1. Il presente Regolamento è approvato dalla Direzione provinciale del Partito Democratico della Federazione di BRESCIA, a maggioranza semplice, secondo le previsioni del suo Regolamento.
2. In deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, facendo salve le norme statutarie sulla durata dei mandati e dopo la metà del mandato, qualora vengano meno, per dimissioni, impedimento permanente, decadenza o altro, il Segretario provinciale o il Segretario di Circolo, il nuovo Segretario, a tutti i livelli territoriali, sarà eletto, sino alla scadenza del mandato, rispettivamente dall'Assemblea provinciale o dal direttivo di Circolo, a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, decadenza o altro di un singolo componente dell'Assemblea provinciale o di un direttivo di Circolo subentra, per la rimanente durata del mandato, il primo dei non eletti della lista di appartenenza del membro mancante dello stesso genere.
4. Nel caso in cui per dimissioni, decadenza o altre ragioni venga meno la metà più uno dei componenti di un direttivo di Circolo, si procederà a nuove elezioni ai sensi del presente Regolamento, per la durata rimanente del mandato.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia allo Statuto nazionale, allo Statuto regionale, al Codice etico del partito, alle Norme attuative regionali, al Regolamento per il Congresso nazionale, e agli eventuali regolamenti nazionali e regionali di indirizzo dei Congressi provinciali e di Circolo, che potranno essere successivamente adottati